

Definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia (art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193)

Sommario

1. Ambito di applicazione e risparmio economico
2. Modalità di adesione alla procedura
3. Effetti della domanda e della definizione
4. Ipotesi concrete di reale convenienza
5. Rottamazione ed imposte locali
6. Profili di criticità

AMBITO DI APPLICAZIONE E RISPARMIO ECONOMICO

- **Oggetto:**
 - Sono definibili in maniera agevolata **tutti i carichi affidati ad Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016**
 - Tali carichi possono essere definiti senza corrispondere:
 - le **sanzioni** comprese in tali carichi, ivi incluse le **somme aggiuntive** applicate dall'INPS
 - gli **interessi di mora** ex art. 30 del d.p.r. n. 602/73, ossia gli interessi che maturano successivamente all'affidamento del carico ad Equitalia (in caso di accertamenti esecutivi) o successivamente al decorso del termine di 60 giorni per versare gli importi recati nelle cartelle di pagamento (ora pari al 4,13%)
 - Il carico affidato ad Equitalia è definibile con il pagamento:
 - della somma **capitale**
 - degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'art. 20 d.p.r. n. 602/73 (ora al 4%)
 - dell'**aggio di riscossione** (ora al 6%)
 - delle **spese per le procedure esecutive** eventualmente sostenute da Equitalia
 - La definizione può avere ad oggetto anche il **singolo carico affidato ad Equitalia**; può dunque essere definito anche solo un singolo debito incluso in una medesima cartella di pagamento o in una medesima iscrizione a ruolo

AMBITO DI APPLICAZIONE E RISPARMIO ECONOMICO (Segue)

- Sono passibili di definizione agevolata anche le somme recate negli **avvisi di accertamento esecutivi** se, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010, queste sono state affidate per la riscossione ad Equitalia decorsi 30 giorni dal termine ultimo per l'impugnazione dell'atto
- Sono altresì definibili in via agevolata i carichi affidati ad Equitalia che derivano da piani di composizione della **crisi da sovraindebitamento**; in tal caso modalità e tempi sono quelli previsti dal decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore
- Al fine di avere contezza dei carichi definibili, Equitalia **entro il 28 febbraio 2017** deve inviare ai contribuenti, tramite raccomandata, l'elenco dei debiti ad essa affidati per i quali al 31 dicembre 2016 non risulta essere ancora stata notificata cartella di pagamento oppure comunicata la presa in carico delle somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi
- Entro la medesima data del **28 febbraio 2017** Equitalia deve altresì fornire ai contribuenti, nell'area riservata del proprio sito e presso i propri sportelli, l'ammontare delle somme che possono essere oggetto di definizione agevolata

AMBITO DI APPLICAZIONE E RISPARMIO ECONOMICO (Segue)

- **Carichi esclusi dalla definizione agevolata:**
 - **Risorse proprie dell'Unione Europea** (quali dazi doganali, contributi per la produzione dello zucchero, IVA riscossa all'importazione)
 - Somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**
 - **Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti**
 - **Multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna**
 - **Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive**

- In tema di **multe per violazione del codice della strada** è possibile defalcare i **solli interessi**, ivi comprese le **somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 6 l. 689/1981** (ossia la maggiorazione di 1/10 a semestre della sanzione), mentre resta dovuta la sanzione

MODALITA' DI ADESIONE ALLA PROCEDURA

- Occorre presentare apposita domanda tramite il **modulo DA1** messo a disposizione sul sito di Equitalia **entro il 31 marzo 2017** tramite p.e.c., posta elettronica ordinaria o presso gli sportelli di Equitalia
- In tale modulo è possibile indicare i **singoli carichi che si intende definire**; tuttavia, qualora si ritenesse possano sorgere dubbi circa l'indicazione di tali carichi, è consigliabile allegare al modello DA1 una memoria illustrativa
- In tale modulo devono altresì essere indicati i giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi da definire e deve essere assunto l'impegno **a rinunciare agli stessi**; la norma non chiarisce però se, in caso di affidamento di carichi in pendenza di giudizio inferiori all'ammontare complessivo del debito (per gli accertamenti esecutivi 1/3 delle sole imposte in pendenza di ricorso in C.T.P. o i 2/3 di imposte e sanzioni dopo la sentenza di C.T.P.), il giudizio prosegua per il residuo non oggetto di definizione o se la presentazione della domanda comporta la definizione agevolata del carico affidato e il versamento integrale del residuo non definito
- **Entro il 31 maggio 2017** Equitalia comunica l'ammontare degli importi da versare e l'ammontare delle singole rate, se richieste

MODALITA' DI ADESIONE ALLA PROCEDURA (Segue)

- Si può infatti scegliere di pagare **integralmente** in una sola rata oppure **fino a 5 rate** (di cui **3 nel 2017** nei mesi di luglio, settembre e novembre per un ammontare pari al 70% delle somme complessivamente dovute e **2 nel 2018** ad aprile e settembre); in tale seconda ipotesi, dal 1° agosto 2017 scattano **gli interessi da dilazione** (ora al 4,5%)
- Si può pagare tramite domiciliazione in conto corrente, bollettini precompilati o presso gli sportelli Equitalia
- Non dovrebbero sussistere dubbi in merito alla **possibilità di adire le C.T.P. avverso il provvedimento con cui Equitalia determina il debito complessivo**, al fine di denunciarne errori nella sua determinazione; tale provvedimento infatti dovrebbe pacificamente rientrare tra gli atti impugnabili di cui alla lett. h) dell'art. 19 del d.lgs. 546/92 (*«rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari»*)

EFFETTI DELLA DOMANDA E DELLA DEFINIZIONE

- A seguito della presentazione della domanda sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**
- Nei casi di dilazioni di pagamento già in essere, sono **sospesi gli obblighi di versamento delle rate** dei soli carichi oggetto di domanda che scadono **successivamente al 31 dicembre 2016** sino alla prima o unica rata della definizione, purché il contribuente **sia in regola con le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016**; quanto già versato a titolo di capitale, aggio ed interessi durante la dilazione viene scomputato dall'ammontare delle somme da versare; restano invece definitivamente acquisite le somme pagate a titolo di sanzioni, interessi da dilazione e di mora
- **Equitalia, successivamente alla presentazione della domanda di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive** concernenti i debiti oggetto di domanda di definizione, **né iscrivere fermi o ipoteche**; quelle già avviate devono **essere sospese**, a meno che non ci sia stato incanto positivo o assegnazione delle somme pignorate
- In caso di **mancato o tardivo o insufficiente versamento** dell'unica rata o di una sola rata la definizione **non produce effetti**; non è applicabile né l'istituto del lieve inadempimento né del ravvedimento
- In tale ipotesi i versamenti sono acquisiti a titolo di acconto e Equitalia ri-attiva la riscossione; il debito non può più essere dilazionato ai sensi dell'art. 19 d.p.r. n. 602/73 a meno che siano trascorsi meno di 60 giorni tra la notifica dell'atto contenente i carichi oggetto di definizione e la domanda di definizione agevolata

IPOSTESI CONCRETE DI REALE CONVENIENZA

- L'ipotesi di maggiore convenienza è costituita dalla **definizione di carichi aventi ad oggetto unicamente sanzioni tributarie o previdenziali** (ad esempio sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, sanzioni irrogate ai soggetti che prestano assistenza fiscale a titolo di infedeltà del visto di conformità, dell'asseverazione, della certificazione tributaria etc.); in tal caso, infatti, è possibile definire in via agevolata il carico affidato ad Equitalia con il solo pagamento delle spese di notifica della cartella di pagamento, essendo stralciati interessi di mora e sanzioni (e, conseguentemente, l'aggio di riscossione non essendoci un debito su cui applicarlo)
- Altro caso di significativa convenienza è costituito dalla definizione di carichi affidati ad Equitalia per omissioni o infedeltà dichiarative (con sanzioni dunque sino al 240%) particolarmente risalenti nel tempo (e, dunque, aggravati da elevati interessi di mora); in tal caso infatti le somme 'stralciate' mediante la definizione agevolata potrebbero essere pari a 3, 4 o addirittura 5 volte l'imposta iscritta a ruolo

ROTTAMAZIONE ED IMPOSTE LOCALI

- Le imposte locali sono oggetto di definizione agevolata **solo se il Comune si avvale di Equitalia quale agente della riscossione**
- Dal 2011 infatti i Comuni sono liberi di scegliere se avvalersi di Equitalia, se riscuotere in proprio mediante ingiunzione di pagamento ex R.D. 369/1910 o se affidare la riscossione a soggetti terzi iscritti in appositi albi
- I più popolosi Comuni italiani hanno optato per la riscossione in proprio (Milano, Roma, Bologna) oppure per la riscossione tramite società appositamente create (“Linea Comune” a Firenze, “Sorìs” a Torino e la neonata, ma non ancora attiva, “Napoli Riscossione” a Napoli)
- L’art. 6-ter del d.l. n. 193/2016 concede tuttavia la facoltà agli enti locali di introdurre una propria ‘definizione agevolata’ entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (quindi **entro il 1° febbraio 2017**), con una procedura del tutto simile a quella ‘nazionale’ con la sola differenza che non possono essere oggetto di ‘stralcio’ gli interessi di mora ma **le sole sanzioni**

PROFILI DI CRITICITA'

- Sono esclusi dalla definizione agevolata i ruoli affidati ad Equitalia fino al 31 dicembre 1999, senza apparente giustificazione
- Il *dies a quo* per la definizione è l'affidamento del carico ad Equitalia, che è atto interno all'ente impositore, sconosciuto al contribuente e che non è soggetto a termini perentori, con il rischio che vi siano disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima posizione debitoria
- Chi è colpito da un avviso bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate non ha ancora un carico affidato ad Equitalia e quindi non può 'rottamare' il proprio debito fiscale; chi invece non ha adempiuto a tale avviso ed ha atteso l'invio di una cartella di pagamento può definire il proprio debito in via agevolata
- Lo stesso può dirsi per chi è uscito momentaneamente vincitore da un contenzioso fiscale: in tale caso infatti il ruolo è spesso o non affidato o sgravato, con la conseguenza che il contribuente non può aderire alla definizione agevolata; al contrario, chi è rimasto soccombente ha con ogni probabilità un carico affidato ad Equitalia e può avvalersi di tale procedura
- Altra irragionevole discriminazione si ha fra chi ha piani di dilazione dai quali è già decaduto al momento di entrata in vigore della norma (e può quindi aderire alla procedura di definizione agevolata senza alcun limite) e chi invece ha piani di dilazione in corso (che può aderire alla procedura solo se in regola con il pagamento di tutte le rate in scadenza sino alla fine del 2016)

PROFILI DI CRITICITA' (Segue)

- Vi sono profili di rischio sul contenzioso, in quanto la proposizione della domanda obbliga ad impegnarsi a rinunciare ai contenziosi in corso; come anticipato, resta da chiarire se, in caso di affidamento di carichi in pendenza di giudizio inferiori all'ammontare complessivo del debito (per gli accertamenti esecutivi 1/3 delle sole imposte in pendenza di ricorso in C.T.P. o i 2/3 di imposte e sanzioni dopo la sentenza di C.T.P.), il giudizio prosegua per il residuo non oggetto di definizione o se la presentazione della domanda comporta la definizione agevolata del carico affidato e il versamento integrale del residuo non definibile
- Altro rischio derivante da tale impegno si ha in caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di una rata del piano di dilazione che priva di effetti la domanda di definizione agevolata
- Il numero di rate e il lasso di tempo per versarle è particolarmente ristretto (massimo di 5 rate in circa 15 mesi contro i piani ordinari di dilazione di Equitalia che possono arrivare a 120 rate mensili); occorre quindi ponderare bene i vantaggi derivanti dallo sgravio di un consistente ammontare di somme con gli svantaggi derivanti dal ristretto tempo in cui il debito deve essere versato